

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) PATTI	Presidente
(RM) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONE MEZZACAPO

Seduta del 29/04/2022

### FATTO

1) Con ricorso presentato in data 23/11/2021 il ricorrente allega di aver stipulato, in data 28/08/12, con la società resistente un contratto di prestito ad opzione (c.d. revolving) relativo ad una “*Carta Revolving*” in base al quale, a fronte di un “importo totale del credito” pari a Euro 1.100,00 e in considerazione della previsione di un rientro del capitale articolato in rimborsi (minimi) di importo pari Euro 33,00 ciascuno, era indicato un TAN pari al 14% ed un TAEG pari al 17,86%.

Ciò posto il ricorrente lamenta che tale TAEG contrattualmente indicato sarebbe difforme dal TAEG effettivo pari, secondo lo stesso ricorrente, al 21,842%.

Tale difformità deriverebbe dalla corretta applicazione nel calcolo del TAEG del disposto dell’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 febbraio 2011, nella versione vigente alla datata 9 febbraio 2011 e delle “Disposizioni di Trasparenza di Banca d’Italia vigenti all’epoca dei fatti, nel caso di un contratto di credito a durata indeterminata diverso da un’apertura di credito” e segnatamente, quindi, delle seguenti ipotesi: a) che l’importo totale del credito sia utilizzato immediatamente e per intero; b) che il credito sia fornito per un periodo di un anno; c) che il pagamento definitivo vada ad estinguere il saldo per capitale, interessi ed eventuali oneri; d) che il rimborso venga effettuato in 12 (Dodici) rate mensili di uguale importo; e) che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata,



ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno.

Pertanto, allega il ricorrente che il suddetto TAEG effettivo è stato calcolato "ipotizzando un utilizzo immediato di € 1.100,00 con conseguente importo da restituire articolato in 12 Rate Mensili di importo pari a € 98,77 (Comprensivo di sola Quota Interessi e Quota Capitale), al quale vanno aggiunti gli oneri da imputare al TAEG, secondo le Disposizioni all'epoca vigenti". Con riferimento a tali oneri, il ricorrente rappresenta che sono state inserite le seguenti voci di costo: a) Imposta di Bollo, pari a € 1,81 con cadenza mensile (in quanto per le carte revolving l'imposta di bollo è dovuta per tale importo su ciascun addebito superiore ad Euro 77,47, come nel caso di specie); b) "Spesa Tenuto Conto", pari a € 1,25 con cadenza mensile (in quanto al ricorrente non sarebbe stata posta alcuna "possibilità di scelta in merito alla facoltà di ricevere gli E/C in forma elettronica e/o Cartacea" e la "analisi degli Estratti Conto Storici conferma la costante applicazione di questa voce di costo con cadenza mensile").

Allega inoltre il ricorrente che la suddetta difformità tra TAEG contrattuale e TAEG effettivo sussisterebbe sia in caso di adozione di un "Piano di ammortamento alla Francese" che di un "Piano di ammortamento all'Italiana", risultando il TAEG effettivo rispettivamente pari a 21,8424% oppure a 21,9864%.

In considerazione di quanto sopra, il ricorrente ritiene che, ai sensi e per gli effetti di cui l'art.125-bis del TUB comma 6 e 7 (art. 124 co. 5 nella versione del TUB del 2007), nonché dell'art. 117 comma 7 del TUB, il TAEG del contratto in questione debba eguagliare il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei 12 mesi antecedenti la stipula dell'operazione, sicché ricalcolando il Piano di Ammortamento del finanziamento al nuovo TAEG rideterminato ai sensi della normativa in parola il ricorrente stesso ritiene di avere diritto dalla restituzione dalla società resistente di Euro 2331,36, oltre interessi.

Col ricorso, il ricorrente invoca quindi l'applicazione dei commi 6 e 7 dell'art. 125-bis (art. 124, co. 5 nella versione del TUB del 2007), nonché comma 7 dell' art. 117 del TUB e chiede a questo Arbitro di: a) accertare e dichiarare la mancata corrispondenza tra il Tasso Annuo Effettivo Globale indicato in contratto ed il Tasso Annuo Effettivo Globale rilevato secondo la normativa vigente al momento della stipula; b) accertare e dichiarare, la nullità della clausola del contratto di "carta revolving" stipulato in data 28/08/12 con la resistente, relativamente alla determinazione del Tasso Annuo Effettivo Globale; c) la società resistente alla restituzione delle somme versate in eccedenza (oltre interessi legali) ed eventuale riconvenzione del Capitale Residuo come determinato nel ricorso, in conseguenza della ricostruzione di un piano di ammortamento che in luogo del tasso originariamente previsto dalle parti preveda l'applicazione - ferma la durata e la cadenza delle rate negozialmente previste e previa compensazione delle somme già versate in eccedenza a titolo di interesse e di spese - di un saggio di interessi equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.

2) Con controdeduzioni del 7/12/2021, la società resistente conferma che il ricorrente in data 28/08/2012 ha stipulato un contratto di apertura di credito revolving a tempo indeterminato utilizzabile con carta di credito ad opzione n. \*\*\* per un fido concesso dell'importo di € 1.100,00 da rimborsarsi mensilmente con addebito automatico in conto corrente per l'importo di € 33,00, ad un tasso TAN del 14,00%, TAEG del 17,85 %. Con comunicazione del 14/09/2021, il ricorrente ha contestato la difformità tra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente applicato al rapporto. A tale comunicazione la società



ha fatto riscontro con propria del 23/09/2021, con cui ha confermato la correttezza del TAEG indicato.

In merito alle domande formulate nel ricorso, la resistente eccepisce che queste siano da rigettare “anzitutto per carenza di prova, infatti, alcun valore potrà riconoscersi ai calcoli esposti dal ricorrente di cui si contesta ogni rilevanza e correttezza. Gli stessi sono basati su presupposti, fattuali e giuridici, del tutto errati [...] e pertanto non potranno assumere alcun valore probatorio”.

Ciò posto in via preliminare è eccepita la difformità tra il contenuto delle contestazioni di cui al reclamo trasmesso dal ricorrente nel settembre 2021 e le richieste di cui al ricorso, in quanto il ricorrente nel reclamo ha contestato la difformità del TAEG contrattuale da quello effettivo per il solo mancato inserimento delle spese di invio estratto conto, mentre nel ricorso lo stesso aggiunge l'ulteriore contestazione relativa alla presunta difformità del TAEG per mancato inserimento anche dell'imposta di bollo, sicché l'oggetto della contestazione mossa con ricorso sarebbe stata ampliata rispetto al reclamo.

Nel merito, la resistente conferma di aver calcolato il TAEG indicato nel contratto in questione conformemente alla normativa secondaria di settore pro tempore vigente al momento della stipulazione del contratto stesso. In particolare il computo del TAEG sarebbe stato effettuato sulla base della riforma del credito al consumo, occorsa a seguito della attuazione della direttiva 2008/48/CE ai sensi del d.lgs. 141/2010.

Come precisato in sede di replica al reclamo, il TAEG contrattuale sarebbe stato calcolato dalla resistente sulla base dell'ipotesi di un unico utilizzo iniziale, di importo pari al fido per apertura di credito e includendo le voci di costo espressamente indicate nell'ipotesi di calcolo presente nella documentazione rilasciata al cliente.

In particolare, nel TEAG sono state asseritamente incluse anche le “imposte di bollo” e il “costo per l'invio delle comunicazioni periodiche”. Inoltre è affermato che “non è prevista in contratto, né addebitata alcuna spesa per l'invio dell'estratto conto” e che ad avviso della resistente la spesa di “Spesa tenuta conto” di Euro 1,25 a cui il ricorrente fa riferimento sarebbe in realtà la Spesa mensile di Gestione Pratica, espressamente indicata nel SECCI, e compresa nel calcolo del TAEG”. Sicché alcuna “Spesa di tenuta conto” sarebbe stata applicata al rapporto, inoltre “quanto preso a riferimento dal ricorrente si riferisce ad altra condizione ed importo correttamente incluso nel calcolo come da normativa applicabile”.

In ragione di quanto sopra la resistente chiede: a) in via preliminare, di accertare la parziale mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso e conseguentemente dichiararne l'inammissibilità; b) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande avversarie e, per l'effetto, respingere il ricorso.

3) Con repliche del 22.12.2021 il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, insistendo principalmente sul fatto che la società resistente ha erroneamente “ha ricostruito un Piano di Ammortamento prevedendo un Rimborso del Capitale in 45 Rate mensili di importo pari a 33,00 € l'una attraverso il quale certifica la bontà del TAEG indicato nel contratto” in contrasto con le applicabili istruzioni della Banca d'Italia applicabili, ai sensi dei quali “il Corretto Piano di Ammortamento utile per il calcolo del TAEG, già prospettato [...] dal ricorrente nel ricorso [...] deve prevedere il rimborso del Capitale in 12 Rate, ognuna di importo superiore alla cifra limite di 77,47 € e di conseguenza ognuna maggiorata dell'imposta di bollo prevista per legge”.

4) Nelle proprie controrepliche del 26.01.2022, la società resistente insiste per il rigetto delle domande restitutorie del ricorrente, contestando essenzialmente l'erroneità dei calcoli del TAEG sviluppati dal ricorrente, specialmente per quanto riguarda l'erroneo addebito dell'imposta di bollo con cadenza mensile.

## DIRITTO

1) Il presente ricorso ha ad oggetto una controversia in materia di corretta indicazione e calcolo del TAEG relativo ad un finanziamento, con opzione *revolving* e utilizzabile mediante una carta di credito, stipulato dal ricorrente in data 28.8.2012. In particolare il ricorrente lamenta la mancata corrispondenza tra il TAEG indicato in contratto e il maggiore TAEG effettivo correttamente calcolato ai sensi delle disposizioni applicabili, con conseguente nullità parziale delle pertinenti clausole contrattuali e loro sostituzione ai sensi dell'art. 125-*bis*, commi 6 e 7, del TUB. Detta difformità dipenderebbe, secondo il ricorrente, essenzialmente dalle diverse modalità di applicazione e conteggio delle spese relative alla "imposta di bollo" e delle "spese di tenuta conto" (espressione con cui il ricorrente intende presumibilmente fare riferimento, considerata anche l'identità d'importo, alla "spesa mensile di gestione pratica") e dal fatto che il piano di ammortamento teorico da utilizzarsi, in questo caso, per il calcolo del TAEG deve essere sviluppato ipotizzando un rimborso del finanziamento in 12 rate.

2) Ciò posto, si rileva in via preliminare che l'intermediario ha eccepito la mancata corrispondenza tra reclamo preventivo presentato alla società resistente e il ricorso presentato a questo Arbitro, in quanto in detto reclamo preventivo il ricorrente ha contestato la difformità del TAEG contrattuale dal TAEG effettivo per il solo mancato inserimento nel computo delle spese di invio estratto conto, mentre nel ricorso contesta anche la difformità del TAEG a causa del mancato inserimento nel computo anche dell'imposta di bollo.

3) Al riguardo dall'attento esame della documentazione istruttoria tale eccezione preliminare tuttavia non può essere accolta perché risulta che il ricorrente anche nel precedente reclamo abbia invero lamentato la suddetta difformità del TAEG facendo espressamente riferimento, seppure in modo a prima vista immediato, anche alle diverse modalità applicazione e computo dell'imposta di bollo. Ciò risulta *per tabulas* dal fatto che, benché ciò non sia indicato esplicitamente nel testo del reclamo, tuttavia nel prospetto di ricalcolo del TAEG allegato al reclamo, che è uguale a quello allegato al ricorso, è espressamente considerato nel calcolo del TEAG effettivo anche l'imposta di bollo mensile per un importo di Euro 1,81. Da tale punto di vista risulta una sostanziale identità di *petitum* tra reclamo e ricorso così come tra il nucleo dei fatti storici posti a fondamento del reclamo e del ricorso, sicché non è riscontrare una insanabile non sovrapponibilità del relativo oggetto. Pertanto l'eccezione di rito formulata dalla società resistente risulta priva di fondamento e non può essere accolta (in tal senso cfr. anche Cass. Civ., Sez. 3, n. 29333/2019).

4) Quanto al merito della controversia risulta che il motivo di contrasto tra le posizioni delle parti deriva essenzialmente dalle diverse concrete modalità calcolo del TAEG del finanziamento in questione per effetto della diversa interpretazione dalla parte delle stesse della normativa applicabile, fermo restano che in linea di principio non è invece controversa la necessità d'includere nel calcolo stesso, seppure con diverse modalità, le "spese di tenuta conto" (*rectius* la "spesa mensile di gestione pratica") e l'importo dell'imposta di bollo.

5) In particolare, emerge che secondo il ricorrente il TAEG debba essere calcolato ipotizzando che il credito sia concesso per 12 mesi, che sia integralmente e immediatamente utilizzato, e che lo stesso venga restituito in 12 rate mensili (di parti



importo in caso di ammortamento alla francese o d'importo decrescente in caso d'ammortamento all'italiana), per ciascuna rata siano applicate le spese di tenuta conto (*rectius* la "spesa mensile di gestione pratica") previste in contratto (pari ad euro 1,25) e l'imposta di bollo (pari ad euro 1,81). Di converso, secondo la società resistente, sarebbe da assumere a base del calcolo del TAEG l'integrale e immediato utilizzo del credito e il suo rimborso in 44 rate mensili di pari importo, l'applicazione su base mensile della voce di costo relativa alle spese di tenuta conto (pari ad euro 1,25) e, al primo utilizzo e poi una volta l'anno, l'imposta di bollo (pari ad euro 1,81).

6) Orbene considerato che il contratto oggetto di contesa è stato stipulato il 28.08.2012, le disposizioni di trasparenza vigenti *ratione temporis* prevedevano, al par. 4.2.4., che "Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte".

7) Inoltre, le regole di dettaglio applicabili per il calcolo del TAEG risultano essere erano quelle specificate all'allegato 5C alle "Disposizioni di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari [...]" (successivamente sostituito dal nuovo allegato 5B, introdotto con provvedimento del Governatore del 28.03.2013), introdotto con provvedimento del Governatore del 09.02.2011, il quale prevedeva – al relativo punto II, lett. d) – che ai fini del calcolo del TAEG "se non è stabilito un calendario per il rimborso si presume che: i) il credito sia fornito per un periodo di un anno; ii) il credito, comprensivo di capitale e interessi, sarà rimborsato in dodici rate mensili di uguale importo". Specifiche precisazioni in merito sono state fornite dalla stessa Banca d'Italia in risposta alle "Domande frequenti sul provvedimento del 29 luglio 2009 e successive integrazioni", nella relativa Sez. 10.3.3, lett. i), è indicato infatti che "Il TAEG relativo alle carte di credito revolving – per le quali non sia predeterminabile né la durata del credito, né l'importo dei singoli rimborsi, essendo solamente prestabilita la periodicità con cui il cliente dovrà versare le rate minime – va calcolato secondo l'ipotesi di cui alla lett. d) dell'allegato 5C alle Disposizioni" suddette.

8) Proprio tali circostanze risultano ricorrere anche nel caso di specie, in cui le parti hanno infatti stipulato un contratto di "apertura di credito revolving a tempo indeterminato", secondo cui il credito erogato deve essere rimborsato in rate mensili di cui è stabilito l'importo minimo (Euro 33,00), ma il cui importo effettivo può variare in funzione della misura e frequenza degli utilizzi e nel caso di utilizzi d'importo superiore ad Euro 77,47, da cui consegue l'applicazione dell'imposta di bollo su ogni estratto conto mensile.

9) Con riguardo all'applicazione dell'imposta di bollo nel calcolo del TAEG, vale innanzitutto ricordare che ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 (art. 13, co. 2, della Tariffa allegata) erano soggetti all'imposta di bollo (pari a L. 2500) a "Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accredito di somme, portanti o meno la causale dell'accREDITamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma supera L. 150.000 per ogni esemplare".

10) Ciò posto, come pure indicato dalla Banca d'Italia nelle suddette risposte alle "Domande frequenti sul provvedimento del 29 luglio 2009 e successive integrazioni", con riguardo all'inclusione nel calcolo del TAEG di costi relativi a imposte nel caso di carte di credito revolving deve osservarsi il principio che "nell'impossibilità di prevedere in fase precontrattuale quanto verrà utilizzata la carta dal consumatore, si ritiene applicabile il



medesimo criterio [... ivi ...] descritto per il calcolo del TAEG negli annunci pubblicitari”, pertanto deve prendersi in considerazione “il dato medio degli oneri applicati dal finanziatore in relazione alla carta revolving o un altro dato che sia rappresentativo, fermo restando l’obbligo di illustrare con chiarezza nell’annuncio le ipotesi di calcolo impiegate e di adottare le procedure organizzative ai sensi della sezione XI che assicurino la correttezza del calcolo. Perché un dato possa essere considerato rappresentativo va valutato se esso riflette la modalità di invio che è stata scelta o, in caso di prodotti nuovi, che verrà presumibilmente scelta dalla maggior parte dei clienti, in modo da far ragionevolmente ritenere che la clientela cui è rivolto l’annuncio sceglierà la medesima modalità di invio”.

11) Nel caso di specie, dalla documentazione presente in atti emerge che il TAEG indicato in contratto (pari a 17,85%) è stato calcolato – tra l’altro – sulla base delle seguenti ipotesi: a) un solo utilizzo iniziale di Euro 1.000,00; b) rimborso dell’importo totale dovuto dal consumatore in rate mensili d’importo unitario indicato in contratto (in caso di scelta iniziale di rimborso a saldo il TAEG è, comunque, calcolato sulla base della rata che sarebbe dovuta in caso di scelta di rimborso rateale); c) data di erogazione al giorno 20 del mese che precede la scadenza; d) applicazione di spese mensili di gestione pratica e spese di bollo su rendiconto iniziale e annuale (a partire dal mese successivo a quello dell’utilizzo) e su contratto (per il conto PIM).

12) Ne risulta che i piani di ammortamento proposti dal ricorrente e dalla società resistente concordino quindi per alcuni aspetti (*i.e.* l’utilizzo iniziale dell’intero importo di euro 1.100,00 e l’applicazione mensile dell’importo di Euro 1,25 per le “spese di tenuta conto” (*rectius* le “spesa mensile di gestione pratica”), ma divergano invece sostanzialmente per quanto riguarda il diverso periodo di ammortamento (su 12 mesi per il ricorrente e 45 mesi per la resistente) e la diversa applicazione delle spese di bollo (calcolate dal ricorrente su base mensile e dalla resistente su base annuale).

13) Ciò posto, il Collegio ritiene innanzitutto che in realtà, nel caso di specie, nessuno degli approcci applicati dalle parti possa essere del tutto condiviso. Infatti, da un altro, nel piano di ammortamento del ricorrente è stato erroneamente imputato su base mensile anche l’importo dell’imposta di bollo (ciò benché le condizioni contrattuali ne prevedessero l’applicazione iniziale ed annuale), dall’altro, il piano di ammortamento sviluppo dall’intermediario, pur computando validamente i costi corrisposti, ha tuttavia erroneamente ipotizzato un piano di ammortamento articolato in 45 mesi, laddove invece la disciplina applicabile *ratione temporis* al caso concreto disponeva chiaramente – come sopra ricordato – che il calcolo del TAEG per i prestiti che non hanno un piano di ammortamento definito *ex ante* – come quello *revolving* qui in esame – dovesse compiersi ipotizzando un ammortamento contenuto in 12 mesi, come correttamente fatto dal ricorrente e da questo pure contestato alla resistente (in senso conforme cfr. ABF, Collegio di Roma, decisioni n. 4123 del 09/03/2022 e n. 3433 del 26 febbraio 2022).

14) In considerazione quanto sopra, il Collegio rileva quindi che, in corretta applicazione delle indicazioni di cui alla lett. d) dell’All. 5C delle citate “Disposizioni di trasparenza” della Banca d’Italia, e segnatamente sviluppando un piano di ammortamento su 12 rate, applicando la “spesa mensile di gestione pratica” e l’imposta di bollo su base annuale, il TAEG effettivo del contratto in questione risulterebbe pari a 18,32% a fronte, come detto, di un TAEG indicato in contratto pari a 17,85%.

15) In particolare si evidenzia che, tale differenza rispetto al TEAG calcolato dalla resistente e indicato in contratto non deriverebbe da diverse modalità di computo della “spesa mensile di gestione pratica” e dell’imposta di bollo – risultando infatti valida, in



quanto aderente al dettato normativo, l'impostazione seguita al riguardo dalla resistente), bensì dal fatto che un piano d'ammortamento di 12 rate mensili di pari importo in grado di rimborsare l'importo finanziato non può avere una rata di importo di Euro 33,00 (come indicato in contratto e come presente nella simulazione prodotta dalla resistente che ha erroneamente si sviluppa su 44 rate mensili) bensì di Euro 98,77, pari a quanto sostenuto dal ricorrente. Al fine del computo del suddetto TAEG del 18,32% è stata altresì inserita due volte la voce relativa all'imposta annua, per ricomprendere anche la prima comunicazione periodica.

16) La risultante differenza tra il TAEG indicato in contratto, pari al 17,85%, e quello come sopra calcolato, pari al 18,32%, è quindi pari a 0,47 punti percentuali e pertanto superiore alla soglia massima dello 0,20% degli eventuali scostamenti tra TAEG contrattuale e TAEG effettivo individuata come tollerabile – a prescindere dalle cause che vi abbiano dato luogo – secondo i consolidati orientamenti formulati dai Collegi di questo Arbitro in coerenza con una "interpretazione in chiave sostanzialistica della normativa di trasparenza contenuta nel t.u.b., alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE (cfr. Corte di Giustizia UE, Sez. III, 9 novembre 2016, in causa C-42/15)" (in tal senso cfr. ABF, Collegio di Roma, decisioni n. 13791/2019, n. 2203/2019, n. 1396/2019 e n. 7312/2018).

17) In ragione della rilevata sostanziale e non trascurabilmente difformità tra il TAEG indicato nel contratto in questione e il relativo TAEG effettivo come sopra calcolato, il Collegio ritiene che la domanda del ricorrente debba essere accolta.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita, maggiorata degli interessi legali da calcolarsi con riferimento alle date dei singoli incassi.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FRANCESCO PAOLO PATTI